

	CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI E IL NIDO	
	D'INFANZIA DI MARANO SUL PANARO "IL PAESE DEI COLORI" PER IL	
	PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2026.	
	L'anno 2026 (duemilaventisei), addì 11 (undici) del mese di giugno , con la	
	presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986	
	nr. 131,	
	TRA	
	l'Unione di Comuni Terre di Castelli (codice fiscale e partita IVA n.	
	02754930366) rappresentata nella persona del Dirigente della Struttura Welfare	
	Locale, Dott. MARCO ANTONIOLI, in esecuzione del Decreto del Presidente	
	dell'Unione n. 06 del 06/08/2024, di seguito denominata semplicemente "Unione"	
	E	
	La Sig.ra CLAUDIA GHEDINI , nata a <i>OMISSIS</i> il <i>OMISSIS</i> , residente a	
	<i>OMISSIS</i> , la quale interviene nel presente atto quale legale rappresentante della	
	Ditta I Nuovi Orsetti srls con sede a Marano sul Panaro, Via del Commercio 130,	
	titolare e gestore del Nido d'infanzia privato "Il paese dei Colori" con sede in	
	Marano s.P. Via del Commercio 130, di seguito denominata "E.T." (Ente titolare)	
	PREMESSO:	
	- che la L.R. 25 Novembre 2016 n. 19 "servizi educativi per la prima infanzia.	
	Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000", riconosce il principio di	
	sussidiarietà tra pubblico e privato, e che, in particolar modo, all'art. 4 "Sistema	
	integrato e offerta diffusa di servizi integrativi per la prima infanzia", riconosce i	
	nidi d'infanzia ed i servizi integrativi come centri educativi territoriali con	
	l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte assegnando a tal fine alla Regione ed	
	all'Ente Locale il compito di perseguire l'integrazione tra le diverse tipologie di	
		1

	servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e di garantire	
	la qualità e la coerenza del sistema educativo stesso;	
	- che l'art. 5, lett. C), della Legge Regionale sopra citata prevede che i servizi	
	educativi per la prima infanzia possono essere gestiti da soggetti privati,	
	accreditati, convenzionati con i Comuni;	
	- che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n.1564/2017, ha	
	approvato la nuova Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi	
	educativi per la prima infanzia e in particolare con l'allegato B, ha approvato le	
	procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima	
	infanzia gestiti da soggetti privati;	
	- che la delibera regionale n. 704 del 13 maggio 2019 ad oggetto "Accreditamento	
	dei nidi d'infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016" sancisce che solo i nidi	
	d'infanzia che abbiano ottenuto l'accreditamento possono beneficiare di	
	finanziamenti pubblici;	
	- che il D.Lgs. n.65/2017 pone le basi per la costituzione ed il consolidamento del	
	Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino ai 6 anni, a norma	
	dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107;	
	DATO ATTO:	
	- che il Nido d'Infanzia Il Pese dei Colori è stato autorizzato al funzionamento e	
	accreditato con atto del Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione n. 61	
	del 04/11/2025;	
	- che il Nido d'infanzia Il Pese dei Colori svolge una funzione educativa e sociale	
	che contribuisce a soddisfare le richieste di servizi educativi per la prima infanzia	
	delle famiglie residenti nel territorio di Marano sul Panaro, di Guiglia, nonché nei	
	territori limitrofi e può pertanto validamente inserirsi nel sistema dei servizi per la	
		2

	prima infanzia dell’Unione Terre di Castelli,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
	La presente Convenzione riguarda il convenzionamento di 30 posti presso il Nido	
	d’Infanzia Il Paese dei Colori di Marano sul Panaro, di cui 6 riservati alle famiglie di	
	Guiglia per il periodo gennaio-giugno 2026.	
	ART. 2 – CONDIZIONI DI ACCOGLIENZA	
	L’E.T. accoglie il numero massimo di bambini previsto dalla propria autorizzazione	
	al funzionamento, senza distinzione di sesso, religione etnia e gruppo sociale anche	
	se di nazionalità straniera, o apolidi.	
	In relazione ai 30 posti oggetto della presente convenzione ed al relativo	
	riconoscimento economico da parte dell’Unione, i bambini accolti devono essere	
	1. bambini residenti nel Comune di Marano;	
	2. bambini residenti in altro Comune del territorio dell’Unione di cui almeno 1	
	genitore ha attività lavorativa a Marano e che risultano in lista d’attesa nella	
	graduatoria del Nido del Comune di residenza;	
	3. bambini residenti in altro Comune dell’Unione che risultano in lista d’attesa	
	nella graduatoria del Nido del Comune di residenza.	
	Stessi criteri sono stabiliti per i 6 posti di Guiglia.	
	Ogni adempimento dovuto all’applicazione del regolamento d’accesso è interamente	
	a capo all’E.T.	
	L’E.T. è tenuto a trasmettere all’Unione l’elenco nominativo dei bambini accolti nei	
	30 posti riservati all’Ente specificando la data di nascita e la residenza:	
	• nel Comune di Marano s.P.	
	• nel Comune di Guiglia	
		3

	• in altro Comune dell’Unione	
	Per ogni bambino iscritto deve essere comunicata la relativa retta mensile richiesta.	
	Eventuali variazioni dell’elenco degli iscritti devono essere tempestivamente comunicate all’Unione.	
	ART. 3 - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	
	L’E.T. secondo quanto previsto dalla legge regionale 19/2016 (art. 8) e ss.mm, assicura la massima trasparenza nella gestione del servizio e prevede la partecipazione dei genitori alle scelte educative del Nido ed alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l’istituzione di specifici organismi rappresentativi. Si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.	
	Così come previsto dalla L. R. n. 19/2016, l’E.T. deve prevedere una contribuzione da parte delle famiglie differenziata in base alle loro condizioni socio-economiche.	
	Le rette di frequenza (e, se presente, il costo del buono pasto) richieste all’utenza per la durata della presente convenzione devono essere comunicate all’Unione e risultare congrue con il sistema tariffario dei Nidi pubblici.	
	ART. 4 – SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO – Coordinamento Pedagogico Distrettuale	
	L’E.T. si impegna ad inserirsi nel sistema dei servizi per la prima infanzia territoriali, pubblici e privati, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a sostegno della famiglia che assicuri il diritto dei bambini all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. A tal fine si impegna a partecipare attivamente con il proprio coordinatore pedagogico al tavolo del Coordinamento Pedagogico Distrettuale coordinato dall’Unione per:	
	- contribuire ad un piano comune di proposte di aggiornamento per il personale	
		4

	educatore,	
	- definire iniziative comuni per le famiglie utenti dei Nidi pubblici e privati	
	dell'Unione,	
	- condividere criteri e modalità di attuazione delle indicazioni regionali e statali	
	nonché di utilizzo delle eventuali risorse,	
	- per favorire la continuità tra Nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole	
	dell'infanzia e servizi sociali e sanitari.	
	ART. 5 - ADEGUATEZZA STRUTTURALE	
	L'E.T. garantisce il mantenimento di locali idonei al funzionamento ed allo	
	svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa vigente e di quanto	
	stabilito dalla L.R. N. 19/2016 nonché dalla Direttiva Regionale sui requisiti	
	strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia n. 1564/2017.	
	ART. 6 – QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE	
	L'E.T. si impegna a mantenere costantemente in servizio per la durata della	
	convenzione un organico di educatori avente i titoli di studio richiesti dalla	
	normativa ed in numero rapportato alla consistenza numerica dei bambini ed alla	
	loro età, con riferimento al tempo pieno ed al tempo parziale, secondo i parametri	
	definiti dalla stessa Direttiva Regionale. Al personale in servizio con rapporto di	
	lavoro dipendente, verrà applicato il contratto nazionale di lavoro del comparto di	
	riferimento.	
	L'E.T. ha l'obbligo di ottemperare alla legge 38/2006 "Disposizioni in materia di	
	lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia"	
	ART. 7 – PROGETTO PEDAGOGICO, FORMAZIONE PERMANENTE E	
	QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO.	
	Nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. N. 19/2016, l'E.T. garantisce:	
		5

	• la presenza di un coordinatore pedagogico che, tra le altre funzioni, curi la predisposizione e l'attuazione di un Progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;	
	• la partecipazione del proprio personale docente a corsi di formazione e aggiornamento nella misura di almeno 20 ore lavorative annuali per ogni unità di personale;	
	• la comunicazione all'Unione all'avvio dell'anno educativo della programmazione e delle tematiche dei corsi di formazione e aggiornamento non condivise in CPD.	
	ART.8 - DOCUMENTAZIONE	
	L'E.T. è tenuto a presentare all'Unione	
	• copia del bilancio di previsione del 2026 debitamente sottoscritta.	
	• casellari giudiziali del personale educatore e ausiliario in contatto non occasionale con i bambini.	
	L'E.T. è inoltre tenuto alla massima collaborazione con l'Unione per:	
	• la trasmissione dei dati necessari per l'implementazione della banca dati regionale SPIER,	
	• la trasmissione di quanto necessario per l'attuazione dei progetti regionali e/o statali, anche rivolti alle famiglie, impegnandosi alla trasmissione della documentazione necessaria per svolgere le relative istruttorie e i monitoraggi richiesti.	
	ART. 9 - IMPEGNI DELL'UNIONE	
	Previa verifica della presentazione della documentazione indicata ai precedenti artt.	
	2 e 9, l'Unione si impegna a riconoscere all'E.T. per il periodo di gennaio-giugno 2026, l'erogazione di un contributo annuo di € 1.380,00 per ognuno dei 30 posti	
		6

	convenzionati, effettivamente occupati entro il mese di febbraio 2026, per un	
	importo massimo di € 41.400,00. Nel caso in cui non tutti i posti convenzionati	
	vengano occupati, il contributo verrà erogato in base al numero degli effettivi	
	iscritti.	
	ART.10 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'IMPORTO PATTUITO	
	L'importo pattuito sarà liquidato in 2 (due) soluzioni:	
	la prima, pari al 50%, entro marzo 2026 di € 20.700,00	
	la seconda, pari al restante 50%, entro il 31 luglio 2026 di € 20.700,00	
	ART.11 - MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE	
	L'Unione Terre di Castelli svolge avvalendosi, se necessario, della Commissione	
	Tecnica distrettuale per le autorizzazioni al funzionamento, attività di vigilanza e di	
	controllo sui Nidi d'infanzia, secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale	
	vigente. Può pertanto effettuare sopralluoghi anche senza preavviso o richiedere	
	documentazione non già prevista al precedente art. 9.	
	L'Unione, d'intesa con l'E.T., procede inoltre a verifiche periodiche della presente	
	convenzione allo scopo di evidenziarne la corrispondenza agli scopi che l'hanno	
	originata e alle esigenze delle famiglie.	
	ART. 12 – REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	
	Ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis della Legge 266/2002, l'E.T. ha l'obbligo di	
	ottemperare alla regolarità contributiva. Prima dell'assunzione dell'impegno di	
	spesa e dell'erogazione delle somme previsto all'art. 11 , l'Unione verificherà la	
	regolarità della posizione e in presenza di irregolarità, attiverà il procedimento di	
	intervento sostitutivo per Durc negativo. Dopo due irregolarità consecutive, non	
	sanate nei termini prescritti, l'Unione ha facoltà di recedere dalla presente Con-	
	venzione.	
		7

ART. 13 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità per il periodo gennaio-giugno 2026.

ART. 14 - INADEMPIENZA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

I casi di inadempienza alla presente convenzione, sia da parte dell'Unione come dell'E.T., verranno rispettivamente segnalati alla controparte per ricercare insieme il componimento della vertenza.

I Servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre di Castelli, in ottemperanza all'attività di vigilanza e controllo stabilita dalla legislazione regionale vigente, nel caso in cui rilevassero infrazioni delle norme di legge o regolamentari, fermo restando l'iter sanzionatorio previsto, procederanno chiedendo in forma scritta al soggetto gestore di provvedere tempestivamente a sanare le irregolarità.

In caso di mancanze gravi o ripetute, o nel caso di mancata risposta a due contestazioni scritte è facoltà dell'Unione recedere dalla convenzione.

ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

L'E.T., è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsivoglia titolo svolgono attività previste dalla presente convenzione, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013) e la sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 13 del 23/01/2014 così come aggiornato con Delibera di Giunta n. 23 del 24/02/2022, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente. Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà la decadenza della presente convenzione.

ART 16 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nella interpretazione e nella esecuzione del presente atto, sarà competente il Foro di Modena.

ART. 17 - SPESE ED ONERI DELLA CONVENZIONE

	L'E.T. sono tenuti all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai	
	conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione	
	vigente. Sono a carico dell'E.T. tutte le spese inerenti la stipulazione del presente	
	contratto, se dovute. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26	
	aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione e, in	
	caso d'uso, l'onere delle spese di registrazione a tassa fissa di cui all'art. 10 tariffa	
	parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la	
	registrazione.	
	ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti, in relazione al	
	trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione della stessa, dichiarano di	
	essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente	
	normativa in materia di protezione dei dati personali.	
	ART. 19 - IMPOSTA DI BOLLO	
	Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso	
	l'apposizione di n. 03 contrassegni telematici di € 16,00 ciascuno identificati ai nn.	
	01250360277356 del 11/05/2026 e n. 01250360277345 e 01250360277333 del	
	13/05/2026 sulla certificazione prot. n. 20704 del 14/05/2026.	
	Il presente atto composto da numero 9 (nove) pagine scritte per intero e numero	
	02 (due) righe della pagina 10 (dieci), sarà annotato nell'apposito elenco	
	conservato presso il Servizio Segreteria Generale dell'Unione Terre di Castelli.	
	Letto, approvato e sottoscritto.	
	Per l'Unione Terre di Castelli	
	Il Dirigente della Struttura Welfare Locale	
	Marco Antonioli	
		9

[illegible]